



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 79

Oggetto: *Superbonus 110%* per interventi realizzati da una ASD – Risposta Agenzia Entrate – Nuovo modello di comunicazione di cessione del credito ex artt. 28 e 122 D.L. n. 34/2020

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)**

**IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)**

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 8 – 2021

**Oggetto: *Superbonus 110%* per interventi realizzati da una ASD – Risposta Agenzia Entrate –
Nuovo modello di comunicazione di cessione del credito ex artt. 28 e 122 D.L. n. 34/2020**

Con la risposta n. 114 del 16 febbraio 2021 ad un interpello promosso da una ASD, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che spetta il *superbonus* del 110% ad una ASD che realizza interventi negli spogliatoi dell'immobile affidatole in gestione dal Comune in base ad una Convenzione.

L'ASD ha dichiarato di essere iscritta nel Registro CONI, di svolgere attività sportiva negli impianti abilitati alla pratica sportiva e di organizzare gare, campionati e manifestazioni sportive.

Gli impianti, di proprietà comunale, sono gestiti dalla ASD in virtù di una Convenzione con il Comune *"stipulata nella forma della scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione in caso d'uso"*.

L'ASD chiede di conoscere se la citata Convenzione sia titolo di possesso idoneo al fine di accedere al *Superbonus* di cui all'art. 119 del D.L. N. 34/2020, in relazione agli interventi agevolabili che intende realizzare negli spogliatoi dell'immobile ottenendo il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del Comune proprietario dell'immobile.

Nella risposta all'interpello l'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la disposizione agevolativa recata dal comma 9, lett. e) dell'art. 119 del Decreto *"Rilancio"*, il quale prevede che il *Superbonus* si applica anche agli interventi realizzati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro CONI, *limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi*, precisa che con la Circolare n. 24/E dell'Agenzia stessa, del 2020, è stato affermato che il beneficiario dell'agevolazione può detenere l'immobile, oltre che in virtù di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso dell'immobile) anche se detiene l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato.

Nel caso in esame, afferma l'Agenzia delle Entrate, si può ritenere che la Convenzione possa costituire *titolo idoneo a consentire all'Associazione istante l'applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus*. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l'Associazione istante abbia la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo a far data dal 25 giugno 2019, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.

Con riferimento al caso di specie, conclude l'Agenzia delle Entrate, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario, è ammesso l'accesso al *Superbonus* in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all'immobile o parte di esso adibito a spogliatoio.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 43058 del 12 febbraio 2021, è stato approvato il nuovo modello telematico previsto per la cessione del credito d'imposta – ex art. 122 D.L. n. 34/2020 - derivante dalla locazione di immobili strumentali (non adibiti ad uso abitativo).

Come già riportato al punto 4 della Circolare n. 72, pubblicata dalla Lega Nazionale Dilettanti il 3 febbraio 2021, l'art. 8 del D.L. 137 del 2020 ha previsto l'estensione del beneficio del credito d'imposta relativamente ai mesi da ottobre a dicembre 2020 per le imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell'Allegato 1 del D.L. *"Ristori"*, compresi gli Enti non commerciali che esercitano un'attività

commerciale nei settori indicati nel predetto Allegato, quali possono essere le ASD e le SSD in relazione alla sola attività commerciale svolta negli immobili in argomento.

Con il comma 602 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021, inoltre, è stato esteso il beneficio anche per i mesi da gennaio a ad aprile 2021 per alcune categorie (imprese turistico recettive, tour operator, agenzie di viaggio).

Per i suddetti motivi, si è reso necessario l'aggiornamento del modello telematico per la cessione del credito, introducendo una casella apposita dove inserire l'anno (2020 o 2021) di riferimento del mese a cui si riferisce il credito d'imposta relativo al canone di locazione pagato oggetto di cessione.

A tale riguardo, si ricorda che, come riportato al punto 1 della predetta Circolare della LND n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile avvalersi del credito d'imposta anche se il pagamento del canone d'affitto relativo ai mesi da marzo a giugno e da ottobre a dicembre 2020 è stato effettivamente effettuato nel 2019 o nel corso del 2021.

Il credito può essere ceduto, e il cedente deve provvedere a notificare la cessione del credito all'Agenzia delle Entrate utilizzando il nuovo modello approvato il 12 febbraio 2021.